



Nn. 2643 e 31-A

Relazione orale
Relatore ZELLER

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 27 aprile 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol
in materia di tutela della minoranza linguistica ladina (n. 2643)

d'iniziativa dei deputati ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER e SCHULLIAN

(V. Stampato Camera n. 56)

*approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati
l'11 gennaio 2017*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 gennaio 2017*

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano (n. 31)

d'iniziativa dei senatori ZELLER e BERGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2643

INDICE

| | | |
|---|------|----|
| Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali | Pag. | 4 |
| Disegni di legge costituzionale: | | |
| – n. 2643, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione | » | 7 |
| – n. 31, d’iniziativa dei senatori Zeller e Berger | » | 15 |

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato GIGLI)

sul disegno di legge costituzionale n. 2643

16 marzo 2017

La Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge costituzionale S. 2643, recante «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/*Südtirol* in materia di tutela della minoranza linguistica ladina» approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera;

ricordato che la procedura di modifica dello Statuto speciale è disciplinata dall'articolo 103 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001;

ricordato, in particolare, che l'articolo 103 dello Statuto prevede che: per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali; l'iniziativa spetta anche al Consiglio regionale, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale; i progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi; le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale;

preso atto che sulla proposta di legge costituzionale sono stati acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 dicembre 2016, nel corso dell'esame alla Camera;

valutato favorevolmente il recepimento delle osservazioni formulate nel predetto parere;

tenuto conto che il testo proposto dalla I Commissione della Camera è stato considerevolmente modificato a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in Assemblea, di alcuni emendamenti;

considerate in particolare le modifiche apportate alle seguenti disposizioni:

l'articolo 2 dispone la soppressione della vigente disposizione statutaria (articolo 47, terzo comma, primo periodo) sulla base della quale nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto «con sistema proporzionale», e - novellando il successivo articolo 48, secondo comma - pone (quale vincolo costituzionale alla legge provinciale per l'elezione del Consiglio di Bolzano), a garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino, l'obbligo di prevedere che l'elezione del Consiglio medesimo sia a suffragio universale e diretto «con sistema su base proporzionale». La contestualità delle due proposte di modifica consente di argomentare che il dettato testuale tenga conto della distinzione tra le due espressioni «sistema proporzionale» e «sistema su base proporzionale». Pertanto se, a Statuto vigente, la Provincia autonoma di Bolzano prevede, quale unica deroga al sistema proporzionale di elezione del Consiglio provinciale, la riserva di un seggio a favore della minoranza ladina, con l'approvazione delle disposizioni in esame alla Provincia autonoma di Bolzano sembrerebbe essere consentita la facoltà di introdurre correttivi al sistema proporzionale;

l'articolo 5 introduce nell'articolo 61 dello Statuto la previsione per la quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali devono essere eletti con sistema «su base proporzionale»;

l'articolo 10 aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma che autorizza la Regione e la Provincia autonoma di Trento ad attribuire, trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio di insediamento storico del gruppo ladino-dolomitico di Fassa;

ritenuto opportuno, quanto alla disposizione appena menzionata, svolgere un approfondimento in ordine alla sua portata, con particolare riferimento alla facoltà, che parrebbe riconosciuta sulla base dell'attuale formulazione, della Regione e della Provincia autonoma di Trento di giungere sino al punto di trasferire al Comun General de Fascia funzioni legislative proprie, nell'ambito della «valorizzazione della minoranza linguistica ladina», in deroga alle altre disposizioni statutarie disciplinanti le attribuzioni spettanti alla stessa Regione e alla stessa Provincia autonoma;

ricordato che, nel corso nei precedenti procedimenti legislativi di modifica degli Statuti speciali, non sono stati acquisiti i pareri dei Consigli regionali - previsti dalle disposizioni degli Statuti speciali che disciplinano il procedimento di modifica degli Statuti medesimi - sulle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare;

ricordato altresì che, con riferimento al diverso procedimento legislativo previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, la Corte costituzionale non ha ritenuto che «la sicura incidenza che i pareri espressi dalle Regioni vengono ad avere nell'ambito della procedura prevista dal secondo comma dell'art. 132 Cost. possa concretizzarsi nell'esi-

stenza a carico del Parlamento di ulteriori oneri procedurali susseguenti alla espressione del parere ed alla sua acquisizione in sede parlamentare. La norma costituzionale infatti, l'unica che possa porre dei vincoli di carattere procedimentale all'operato degli organi legislativi, non prescrive che, esauritasi la prima delle due fasi in cui si articola lo speciale procedimento di cui all'art. 132, secondo comma, della Costituzione (cioè quella avente ad oggetto la consultazione referendaria e la espressione del parere dei Consigli regionali interessati), la seconda fase (quella cioè che ha inizio con la presentazione del disegno di legge) si svolga secondo forme sostanzialmente diverse rispetto a quelle legislative ordinarie» (sentenza n. 246 del 2010);

preso atto che il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, nella seduta del 15 febbraio 2017, ha respinto, con 32 voti contrari e 24 voti favorevoli, la mozione n. 47/XV, che impegnava la Giunta regionale e la Presidenza del Consiglio regionale: 1) a richiedere al Governo la trasmissione del fascicolo relativo all'Atto Senato n. 2643 al fine di depositarlo presso la Presidenza del Consiglio regionale e di calendarizzare, con procedura d'urgenza, il dibattito per deliberare un parere sul nuovo progetto di modifica dello Statuto di autonomia; 2) a trasmettere al Governo il parere prodotto dal Consiglio regionale sul nuovo progetto di modifica dello Statuto definito nell'Atto Senato n. 2643, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 103 dello Statuto di autonomia;

rilevata peraltro l'opportunità, in considerazione della rilevanza delle modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera - con particolare riferimento all'introduzione di norme relative al sistema elettorale del Consiglio provinciale di Bolzano e degli enti locali della provincia di Bolzano - di richiedere il parere o acquisire in ogni caso l'avviso del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiedere il parere o di acquisire in ogni caso l'avviso, anche nell'ambito delle procedure parlamentari di natura conoscitiva, del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera;

b) si invita la Commissione di merito a valutare la portata dell'articolo 10, nei termini richiamati in premessa.

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 2643**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Modifica all'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di sessioni del Consiglio regionale)

1. All'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670», dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri».

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di elezione del Consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, terzo comma, il primo periodo è soppresso;

b) all'articolo 48, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e a tal fine prevede l'elezione a suffragio univer-

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 2643**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di sessioni del Consiglio regionale)

Identico

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sale e diretto con sistema su base proporzionale».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di norme applicabili ai Consigli provinciali)

1. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo la parola: «articoli» è inserita la seguente: «27,».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della Giunta provinciale di Bolzano)

1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) al secondo periodo, le parole: «di due vice Presidenti» sono sostituite dalle seguenti: «di due o di tre vice Presidenti»;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La Giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico»;

b) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Modifica all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di norme applicabili ai Consigli provinciali)

Identico

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della Giunta provinciale di Bolzano)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(Modifica all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di elezione dei Consigli comunali della provincia autonoma di Bolzano)

1. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, nella provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali sono eletti con sistema su base proporzionale.».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi)

1. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente. Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente.».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici)

1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimità dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) al quinto comma, le parole: «Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva,» sono sostituite dalle seguenti: «Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimità su una proposta conclusiva,»;

e) al settimo comma, le parole: «di cui al quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi quinto e sesto»;

f) al nono comma, le parole: «ai commi terzo, quarto e quinto» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi terzo, quarto, quinto e sesto».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e di ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano)

1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, dopo le parole: «del personale di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e di lingua ladina»;

b) al settimo comma:

1) al primo periodo, le parole: «tra i gruppi linguistici italiano e tedesco» sono sostituite dalle seguenti: «tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «al gruppo linguistico tedesco» sono inserite le seguenti: «e al gruppo linguistico ladino»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e di ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3) al terzo periodo, dopo le parole: «cittadini di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e ai cittadini di lingua ladina».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di integrazione delle Sezioni del Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le decisioni dell'autonomia sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa)

1. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, dopo le parole: «al gruppo di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «ovvero al gruppo di lingua ladina».

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di tutela delle minoranze linguistiche)

1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Modifica all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di integrazione delle Sezioni del Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le decisioni dell'autonomia sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa)

Identico

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di tutela delle minoranze linguistiche)

1. *Identico:*

«Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni **amministrative**, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto)

1. All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ladino»;

b) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino».

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.

2. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della commissione paritetica, di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 11 della presente legge costituzionale, sono po-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto)

Identico

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli **3, 4, 5, 6 e 7** le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge costituzionale nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla promulgazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Entrata in vigore)

Identico

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**N. 31**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ZELLER E BERGER

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di composizione della giunta provinciale di Bolzano)

1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) al secondo periodo, le parole: «di due vice Presidenti» sono sostituite dalle seguenti: «di due o di tre vice Presidenti»;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico»;

b) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 62 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi)

1. All'articolo 62 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente.

Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici)

1. All'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimità dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente»;

d) al quinto comma, le parole: «Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva,» sono sostituite dalle seguenti: «Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimità su una proposta conclusiva,»;

e) al settimo comma, le parole: «di cui al quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi quinto e sesto»;

f) al nono comma, le parole: «ai commi terzo, quarto e quinto» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi terzo, quarto, quinto e sesto».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e di ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano)

1. All'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, dopo le parole:

«del personale di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e di lingua ladina»;

b) al settimo comma:

1) al primo periodo, le parole: «tra i gruppi linguistici italiano e tedesco» sono sostituite dalle seguenti: «tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «al gruppo linguistico tedesco» sono inserite le seguenti: «e al gruppo linguistico ladino»;

3) al terzo periodo, dopo le parole: «cittadini di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e ai cittadini di lingua ladina».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di composizione dell'autonoma sezione del tribunale regionale di giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano)

1. All'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici»

sono sostituite dalle seguenti: «al gruppo linguistico italiano, al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico ladino»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nella sezione sono nominati in egual numero componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico italiano; nell'ambito di tali nomine, alternativamente per uno dei posti spettanti al gruppo linguistico tedesco ovvero al gruppo linguistico italiano, è nominato, fino alla naturale scadenza dell'incarico e in successione continua, un componente appartenente al gruppo linguistico ladino»;

c) al secondo comma, dopo le parole: «La metà dei componenti la sezione» sono inserite le seguenti: «e, fra questi, il componente appartenente al gruppo linguistico ladino,»;

d) il primo periodo del terzo comma è sostituito dai seguenti: «Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo giudici assegnati al collegio appartenenti a uno dei gruppi linguistici di cui al primo comma. Alla presidenza della sezione si succedono in alternanza, complessivamente per sei mandati, un giudice di lingua italiana e un giudice di lingua tedesca. Alla scadenza di tale periodo, ciascuna volta per un solo mandato, alla presidenza della sezione è nominato un giudice di lingua ladina».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di integrazione delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa)

1. All'articolo 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 670 del 1972, dopo le parole: «al gruppo di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «ovvero al gruppo di lingua ladina».

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto)

1. All'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Con decreti legislativi sono emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri, di cui sei in rappresentanza dello Stato, tre del Consiglio provinciale di Trento e tre di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco, ovvero uno di essi al gruppo linguistico ladino»;

b) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano» sono sostituite dalle seguenti: «; i tre rappresentanti della provincia appartengono, uno per ciascuno, ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. La maggioranza dei consiglieri provinciali di un gruppo linguistico può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente a un altro gruppo linguistico».

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse già destinate allo scopo secondo la legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, valutati in 450.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della commissione paritetica,

di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dall'articolo 7 della presente legge costituzionale, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge costituzionale nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla promulgazione.

